

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 25/11/2025

### FATTO

Vanamente proposto reclamo, in data 02.07.2025, veniva presentato ricorso avanti all'ABF. Parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di prestito con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente, in data 03.06.2022, dopo il pagamento di 12 rate sulle 60 complessive.

Essa parte domandava, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 889,73 di cui: € 412,80 a titolo di "spese di istruttoria"; € 476,93 a titolo di "commissioni intermediario incaricato". In via subordinata: l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, per le commissioni e/o i costi ritenuti *up front* l'applicazione del criterio della curva degli interessi. In ogni caso: la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 o in diverso importo liquidato da Collegio; il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva a fronte delle istanze di rimborso degli oneri devoluti

all'intermediario del credito. Nel merito richiamava la Sentenza della CGUE, C-555/21, del 9.2.2023 che, per quanto resa con riferimento al credito immobiliare, avrebbe ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor* e gli orientamenti successivi della giurisprudenza di merito e della dottrina; faceva, inoltre, riferimento al divieto di indebito oggettivo e all'arricchimento senza causa richiamati dal legislatore nel novellato art. 11 octies, co. 2 del D.L. 73/2021 e richiamava il disposto dell'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, che riteneva *lex specialis* tuttora vigente. Sosteneva, altresì, che i costi relativi a servizi accessori facoltativi non rientrerebbero nel costo totale del credito, essendo, di conseguenza, esclusi dalla riduzione in caso di estinzione anticipata, evidenziando la natura up front delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare attività prodromiche al perfezionamento del contratto svolte dal mediatore concretamente intervenuto, peraltro comprensive degli oneri erariali, non retrocedibili. Precisava, infine, che non vi erano somme da retrocedere al cliente a titolo di quote trattenute in eccedenza ed eccepiva la non debenza delle spese legali. Domandava, quindi, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, che, nell'ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori, la decurtazione, dall'importo individuato, di quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati, al TAN contrattuale, pari ad € 1.461,16.

È stata versata agli atti copia parziale del contratto, sottoscritto in data 14.05.2021, sulla quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di mediatore, la cui provvigione è stata inclusa nelle commissioni della società mandataria. Dal conteggio estintivo in atti risulta un abbuono di € 1.461,16 a titolo di interessi a scadere, nonché due addebiti da € 184,00 ciascuno a titolo di "quote insolute" e "quote in scadenza". E' in atti, altresì, la quietanza liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo.

## DIRITTO

Non appare, in primo, luogo, meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito. Come da consolidato orientamento dell' ABF l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex multis Collegio di Torino Decisione n. 6733/2023).

Venendo al merito, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle

disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere *"l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea"*.

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *"rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea"*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Va, altresì, precisato che alla fattispecie in oggetto, come, invece, eccetto dall'intermediario, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all'ambito del credito immobiliare (ex multis Collegio di Torino, Decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli Decisione n. 4441/2023).

Nel caso che ci occupa, questo Collegio, alla luce della documentazione in atti, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi, ritiene di qualificare come *up front* sia le “spese di istruttoria” (comutate al netto degli oneri erariali), sia le “commissioni di intermediazione”, in quanto remunerano attività di natura istantanea o preliminare tali, perciò, da esaurirsi con la liquidazione del finanziamento (si richiamano ex multis, Collegio di Milano, Decisione n. 8539/23; Collegio di Palermo, Decisione n. 1103/24; Collegio di Bari, Decisione n. 1362/24; Collegio di Roma, Decisione n. 2746/24).  
Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le seguenti somme:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	8.811%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	80.00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	66.05%

rate pagate	12	rate residue	48	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese d'istruttoria (al netto degli oneri fiscali)				500.00	Upfront	66.05%	330.23	0.00	330.23
Commissioni di intermediazione				596.16	Upfront	66.05%	393.74	0.00	393.74
<b>Totale</b>				<b>1,096.16</b>					<b>723.96</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 723,96) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 889,73), in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli secondo il *pro rata temporis* con riferimento a tutte le voci di costo e non ha scomputato gli oneri erariali. Spettano, inoltre, gli interessi legali come da domanda.

Da rigettarsi è, invece, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza, parte ricorrente non ha, infatti, fornito allegazioni e prove in ordine alla domanda medesima formulata, peraltro, in termini generici (si veda ex multis Collegio di Torino decisione n. 3119/2023).

Quanto, infine, alle spese legali, stante anche la serialità del contenzioso, si ritiene di respingere la domanda sulla scorta dei costanti precedenti di questo Collegio (ex multis Collegio di Torino, Decisione n. 9818/2023), rilevando, altresì, come non ricorra, nella fattispecie, alcuno dei presupposti indicati dalla Decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 724,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo..**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA